

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI SALA BIELLESE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12.10.2010
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27.04.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ... DEL 28.11.2022

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

1 – In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n. 1238 sull'Ordinamenti di Stato Civile, i famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2 – All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento di Stato Civile.

Articolo 2

1 – A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. 27.07.1934, n. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 – La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

3 – Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4 – L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

5 – Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

6 – Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

7 – Nel casi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

8 – Il Comune entro 30 giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

Articolo 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4

1 – Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n. 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2 – Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

3 – La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10 11 12 e, comunque, non dopo le 30 ore.

Articolo 5

1 – Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n. 1238/1939, sull'Ordinamento di Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2 – Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiute le 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3 – A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 – Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6

1 – L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. n. 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2 – La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8

I riscontri diagnostici sui cadavere portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto per la fattispecie dal D.L. 17.03.1995 n. 230.

Articolo 9

1 – I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte, di cui all'art. 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

2 – Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934 e successive modifiche.

3 – Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10

Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all’art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 “*Norme per l’accertamento e la certificazione di morte*” e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 “*Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte*”, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22.08.1994, n. 582.

Articolo 11

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’articolo precedente.

Articolo 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell’A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell’A.S.L. adotta le misure cautelative.

Articolo 14

1 – In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2 – Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3 – Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Articolo 18

1 – I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2 – Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Articolo 19

1 – Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2 – Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min.San. in data 24.06.1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 20

1 – Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il competente Servizio dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2 – Qualora il competente Servizio dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 69 e 70 del presente Regolamento.

Articolo 21

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 22

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 23

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 24

1 – E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 – Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 25

1 – Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2 – L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3 – Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

4 – Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5 – L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 26

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

- a) il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente Servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 28

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 30

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Articolo 31

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 32

1 – Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2 – Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min.San. in data 24.06.1993.

3 – Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 33

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 34

1 – Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

2 – Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n. 1055.

3 – Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 35

Il feretro proveniente dall' altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 84 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 36

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 37

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 38

1 – Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0660 saldate a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2 – Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 39

1 – Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

2 – Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 40

1 – Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2 – Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3 – Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 41

Ciascuna fossa deve essere a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 42

1 – Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2 – I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 43

1 – Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2 – Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3 – Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4 – Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5 – Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6 – Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7 – Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8 – E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9 – Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10 – Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 44

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 45

1 – Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

2 – Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 46

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli

articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 47

1 – Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella, senza pagamento di tassa.

2 – Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare delle iscrizioni integrative.

3 - La posa in opera e la successiva manutenzione dei manufatti sono a totale carico dei richiedenti, compreso l'eventuale sprofondamento del terreno.

Articolo 48

1 – Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) aree per fosse individuali
- c) loculi individuali
- d) nicchie ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri

2 – Per le salme destinate all'inumazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si seguono le disposizioni di cui agli artt. 41, 42, 43, 44 e 45 del presente Regolamento.

3 – Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e c) del comma 1 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

4 – Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90.

5 – Le ceneri di cui alla lettera d) del comma 1, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposite urne cinerarie corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 74 del presente Regolamento.

Articolo 49

1 – I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

- *L'iscrizione, la posa in opera e la successiva manutenzione delle lapidi poste sui loculi e sulle cellette ossario, sono a totale carico dei richiedenti.*

Articolo 50

1 – Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75, e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

2 – La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

3 – Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

4 – Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 51

1 – Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 49 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

2 – Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

3 – La quota di partecipazione alle spese di inumazione di feretri di persone non residenti è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 52

1 – Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente a condizione che siano residenti o originarie del Comune oppure residenti in passato per almeno 25 anni.
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie di cui almeno una residente
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

2 – Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3 – Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4 – Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- . gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- . i fratelli e le sorelle;
- . il coniuge;
- . gli affini ascendenti e discendenti diretti.

5 – Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 53

1 – La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi come prevista dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di

una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2 – La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Articolo 54

1 – La durata dei periodi di concessione d'uso ai privati delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 dell'art. 48 sono le seguenti:

- . per le tombe di famiglia: **anni 99**
- . per le fosse individuali: **anni 10** a decorrere dal momento dell'inumazione
- . per i loculi individuali e per le nicchie ossario e cinerarie: **anni 30** a decorrere dal momento della tumulazione, purchè abbiano compiuto 60 anni di età.

2 – E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare o prorogare la concessione alle condizioni in vigore all'epoca di scadenza, compatibilmente con la disponibilità di spazi del cimitero considerando anche le prevedibili esigenze future.

3 – Le fosse ed i loculi individuali possono contenere un solo feretro fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti in concomitanza del parto come previsto all'art. 74 del D.P.R. 285/90 ed all'art. 44 del presente Regolamento; il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Conformemente a quanto previsto al punto 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, è però consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

4 – Per quanto riguarda le fosse ed i loculi individuali, alla scadenza del periodo di concessione si procederà alle operazioni di esumazione ed estumulazione seguendo le disposizioni di cui agli artt. 65, 66, 67 e 69 del presente Regolamento.

5 – Per quanto riguarda le nicchie ossario e cinerarie, alla scadenza del periodo di concessione si procederà alla deposizione delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune.

Articolo 55

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i cm 10.

Articolo 56

1 – Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

2 – Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'A.S.L. e della Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 – Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'A.S.L.

4 – Forme, tipologie e dimensioni sono stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al D.L. 19.09.1994, n. 626, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

5 – La costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere eseguita entro il termine di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione dell'area; trascorso tale termine senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune.

Articolo 57

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

Articolo 58

Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Articolo 59

1 – Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2 – Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3 – Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 60

1 – Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2 – Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 61

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 62

1 – Il Comune rimborserà al concessionario o loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo o delle cellette ossario, di cui al precedente art. 54 non utilizzati, la metà del corrispettivo della concessione, ove la restituzione venga effettuata entro 10 anni dalla data della concessione, un terzo del corrispettivo, qualora la restituzione avvenga tra i 10 ed i 20 anni dalla data dell'atto di concessione e un quarto per il restante periodo.

2 – Per contro nessun rimborso sarà riconosciuto per loculi ed ossari che si rendessero liberi per qualunque motivo prima della scadenza della concessione che pertanto si intenderà decaduta ed il Comune rientrerà nel pieno e libero possesso degli stessi.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 63

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorchè i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall’art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 64

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell’art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 65

1 – Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2 – In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

3 – Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all’Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

4 – Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.M. 26.06.2000, n. 219.

I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera “e” del D.L. 05.02.1997, n. 22.

Articolo 66

1 – Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l’apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l’esumazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all’art. 20 del presente Regolamento Comunale.

2 – Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch’esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

3 – Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell’ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco

di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto d) dell'art. 48 del presente Regolamento Comunale.

4 – Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni..

Articolo 67

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 66 del presente Regolamento.

Articolo 68

Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell'A.S.L. e del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 69

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Articolo 70

Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 71 – Oggetto

Il presente oggetto disciplina, conformemente alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" e alla legge regionale - Piemonte -31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

Articolo 72 – Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";

- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla legge regionale - Piemonte -31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Articolo 73 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l’autorizzazione viene rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l’autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell’ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l’ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 74 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 75 – Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione, fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al capo IV “Trasporto dei cadaveri” del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 76 – Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Può essere autorizzata, da parte dell’ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione per insufficienza di sepolture.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l’assenso dei familiari. In caso di

irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

3. Si ribadisce che la cremazione per insufficienza di sepolture avrà carattere assolutamente eccezionale per la salvaguardia di un superiore interesse pubblico.

Articolo 77 – Crematori

1. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Articolo 78 – Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 79 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) “ inserite in un colombario per raccogliere le urne cinerarie” come previsto dall'art. 80 punto h del Regolamento di Polizia mortuaria”, nonché nelle preesistenti cellette ossario conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale MIN/SAN 24.06.1993 n. 24 paragrafo 14 punto 3 comma III;

b) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 80 – Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 81 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 82 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 83 – Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

La posa della targa è facoltativa, le spese sono a carico dei richiedenti. Le misure della targa devono essere cm 10 x 5 e il materiale ottone.

Articolo 84 – Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto, delimitato e segnalato, all'interno del cimitero del Comune di Sala Biellese;
- b) nel terreno in aree naturali o private ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). In particolare si ritiene opportuno precisare:

- il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere posato sul terreno;
- subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento;
- la dispersione delle ceneri non può essere effettuata con condizioni climatiche di forte vento.

3. Possono usufruire dell'area cimiteriale destinata alla dispersione i defunti:

- a) residenti nel Comune di Sala Biellese;
- b) già sepolti precedentemente nel cimitero del Comune di Sala Biellese;
- c) originari del Comune di Sala Biellese oppure residenti in passato per almeno 25 anni;
- d) dei residenti nel Comune di Sala Biellese:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
 - i fratelli e le sorelle
 - il coniuge o il convivente in coppia
 - gli affini ascendenti e discendenti diretti;

i punti di cui sopra devono essere documentati

La dispersione si intende gratuita per i punti alle lettere a) e b), mentre la quota di partecipazione alle spese è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale per i punti alle lettere c) e d);

4. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

7. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 85 – Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 86 – Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8. La conservazione delle ceneri deve avvenire nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio e la stessa non può essere aperta e tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto (salvo che per l'effettuazione dell'operazione di dispersione delle ceneri, con l'osservanza, ne qual caso, di tutte le relative norme previste per la fattispecie dal presente regolamento) per trasferirlo in altro contenitore.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 87 – Conservazione dell'urna (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie. È vietata la conservazione dell'urna per ragioni di carattere igienico-sanitario (es. locali adibiti a cucina, dispensa, etc.) ed inopportune per motivi di decoro (luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari etc.).
7. Nel caso in cui l'affidatario per decesso o per impedimento di altro genere (malattia grave, cambio di residenza) non sia più in grado di assumersi le responsabilità correlate all'affidamento, l'urna sarà affidata al parente più prossimo individuato secondo i criteri elencati all'art. 16 comma 3 che ne faccia richiesta preso il comune. In caso contrario le ceneri saranno disperse nel cinerario comune. Si precisa che il periodo di affidamento può essere indeterminato e/o fino a quando non esistano i presupposti elencati nei precedenti articoli, in tal caso le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 88 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 89 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 90 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale - Piemonte -31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Articolo 91 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Articolo 92 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sul suo sito web istituzionale.

Articolo 93 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 94 – Vigilanza -Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Articolo 95 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONE

Articolo 96

- 1 – Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2 – I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.
- 3 – Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934.

Articolo 97

- 1 – I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante, del Medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 2 – Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale è eseguito dal competente Servizio dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 98

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. n. 185/1964.

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 99

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 285/90 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune se:

- a) originari (genitori residenti al momento della nascita);

- b) in passato residenti nel Comune per almeno un terzo della loro esistenza in vita o per un periodo di almeno 25 anni;
- c) legati da particolari condizioni alla vita del Comune stesso.

Articolo 100

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
- c) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione
- d) una cappella
- e) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali
- f) un ossario comune
- g) una sala per autopsia
- h) un colombario che raccoglie le urne cinerarie
- i) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione

Articolo 101

Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte del Consiglio Comunale.

Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente la custodia del cimitero è assicurata dal seguente personale:

- a) un custode che svolge mansioni di necroforo, nonché altre mansioni al di fuori del servizio interessato;
- b) un operaio qualificato-cantoniere-seppellitore.

Articolo 102

In quanto responsabile del servizio il custode:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 52, 53, 54 – comma 1 del presente Regolamento);
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 40 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e ne conserva un altro presso il servizio di custodia.

Articolo 103

Inoltre il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) vigila affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze ed affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

- d) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- e) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura. L'Amministrazione Comunale da parte sua provvede a che sia garantita la saldatura della cassa metallica all'interno dei feretri destinati ad essere chiusi in celle murali.

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Articolo 104

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al capo 21 del D.P.R. n. 285/1990 e preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, sono soggetti, come il cimitero comunale, alla vigilanza dell'autorità comunale.

NORME DI SERVIZIO

Articolo 105

1 – Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.

2 – Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963, n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 106

Il citato personale dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Articolo 107

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 108

1 – Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

2 – Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3 – Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Articolo 109

E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da 10 anni come accenna l'art. 64. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, art. 65 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 110

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i 6 mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 111

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 112

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Articolo 113

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 114

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 115

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il

tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 116

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

Articolo 117

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 118

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Articolo 119

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 120

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

SANZIONI

Articolo 121

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981, n. 689.

TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 122

Tutte le concessioni cimiteriali comprese nell'allegata tabella sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Sono parimenti soggetti al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una ditta privata, che la normativa vigente non classifica tra i servizi

gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 123

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934.

Articolo 124

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

Natura della concessione gratuita:

- collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno;
- collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m. 1,20 e di lapidi con sopracopertina e solo in marmo e larghezza non superiore a m. 0,70.